CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI IDONEITÀ PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico (art. 6, c. 5, D. lgs n. 62/2017) compiuto dall'allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado.

La valutazione:

- ha per oggetto il processo formativo degli alunni e delle alunne;
- concorre al successo formativo;
- documenta lo sviluppo dell'identità personale e culturale.

Al fine di garantire l'equità e la trasparenza della valutazione il consiglio di classe adotta i seguenti criteri sulla base di:

- obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione;
- di quanto richiamato dalle norme vigenti;
- di una visione olistica della persona

Il Consiglio di classe valuta:

- 1. i risultati conseguiti nelle discipline di studio, evidenziati oggettivamente dalla media dei voti del II quadrimestre;
- 2. i progressi registrati nell'anno scolastico in corso e nel triennio;
- 3. la situazione di partenza;
- 4. le potenzialità personali e l'impegno dimostrati nel corso del triennio;
- 5. il comportamento e l'atteggiamento dimostrati nel triennio rispetto a tutte le Offerte Formative proposte dall'Istituzione scolastica

La media definita nel punto 1, può essere modificata, per eccesso o per difetto, dalla considerazione dei punti 2-3-4-5 a cura del Consiglio di Classe riportata nel verbale.